

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(di seguito l'“Accordo di Collaborazione” o l'“Accordo”)

TRA

FlixBus Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano - Corso Como n. 11, C.F. e P.IVA 08776680962
(di seguito denominata “**FlixBus**”)

E

Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria (EAP), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma - Largo Daga n. 2, C.F. e P.IVA 96154220584
(di seguito denominata “il **Partner**”)

FlixBus e il Partner, se intesi in maniera congiunta, vengono di seguito denominati “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”.

Premesso che

- a) FlixBus è una società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media-lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere, di vendita dei relativi biglietti di trasporto e di ogni altra attività commerciale, promozionale e di marketing connessa alle precedenti;
- b) Il Partner è un Ente operante entro il Ministero della Giustizia specificatamente per quanto concerne il personale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- c) FlixBus è interessata a promuovere l'utilizzo dei propri servizi di trasporto, accordando tariffe scontate ai propri Partner tramite l'erogazione di specifici sconti (di seguito i “**Codici Sconto**”);
- d) Il Partner, da parte sua, è interessata a collaborare con FlixBus per fornire delle agevolazioni al proprio personale (di seguito gli “**Utenti**”);
- e) con il presente Accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni della collaborazione con riferimento all'erogazione e all'utilizzo dei Codici Sconto per la prenotazione di servizi di trasporto FlixBus, che saranno comunque soggetti alle condizioni generali di contratto e di prenotazione di volta in volta applicabili, reperibili al seguente link: <https://www.flixbus.it/cgc>.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse dell'Accordo di Collaborazione formano parte integrale e sostanziale dello stesso.

2. Oggetto e obblighi delle Parti

2.1 FlixBus si impegna nei confronti del Partner a:

- a) Fornire Codici Sconto in formato digitale che attribuiranno agli Utenti una scontistica del valore del 15% applicabile su un singolo ordine effettuato tramite il sito web o l'applicazione di FlixBus per servizi di trasporto in autobus nazionali e unicamente per il costo del viaggio e non per servizi aggiuntivi quali prenotazioni del posto, bagaglio extra, ecc. Gli Utenti potranno ottenere fino a 4 Codici Sconto annui per indirizzo e-mail. I Codici Sconto saranno soggetti alle politiche interne di FlixBus e quindi soggetti a periodi di *black-out* (non validità) circoscritti a specifici periodi dell'anno (orientativamente nel periodo natalizio, pasquale ed estivo), che verranno tempestivamente comunicati al Partner e indicati nella landing page dedicata, a cura di FlixBus;
- b) creare e gestire la landing page dedicata a cui gli Utenti potranno accedere per la ricezione dei Codici Sconto. La creazione della landing page avverrà alla sottoscrizione dell'accordo da ambo le parti;
- c) fornire elementi grafici e testuali a supporto della produzione delle comunicazioni.

2.2 Il Partner si impegna nei confronti di FlixBus a:

- a) creare le grafiche per la promozione della convenzione (i materiali dovranno essere previamente approvati da FlixBus);
- b) comunicare la Partnership ai propri Utenti indicando la possibilità di richiedere i Codici Sconto unicamente tramite l'utilizzo della landing page inserendo il proprio dominio e-mail ministeriale (@giustizia.it);
- c) comunicare la Partnership tramite i propri canali ufficiali, in particolare sito web e canali social;
- d) garantire che i Codici Sconto non siano ceduti a terzi e non siano oggetto di qualsiasi utilizzo commerciale difforme dai termini del presente Accordo.

2.3 L'utilizzo e l'applicabilità dei Codici Sconto da parte degli Utenti saranno soggetti alle politiche di FlixBus, nonché saranno soggetti alle condizioni generali di contratto e di prenotazione di volta in volta applicabili, reperibili sul sito web di FlixBus al seguente link <https://www.flixbus.it/cgc> (a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento ai punti 4 e 5). Gli eventuali reclami o richieste di assistenza da parte degli Utenti dovrà pertanto avvenire nelle modalità previste da FlixBus tramite i canali definiti dalla stessa come riportato sul sito web al seguente [link](#). Il Partner si impegna pertanto a rendere noto le sopra descritte condizioni ai propri Utenti e vigilare il corretto utilizzo dei Codici Sconto.

3. Risoluzione anticipata

Le Parti convengono che l'Accordo di Collaborazione si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a fronte della dichiarazione della Parte inadempiente di volersi avvalere degli effetti della presente clausola in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 2 dell'Accordo di Collaborazione. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec agli indirizzi di cui all'art. 7 e comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo di Collaborazione.

4. Durata dell'Accordo di Collaborazione

Il presente contratto ha inizio nel momento in cui viene debitamente firmato da entrambe le Parti ed avrà efficacia sino al 31.12.2025 (di seguito la **"Data di Scadenza"**).

Le Parti escludono espressamente il rinnovo automatico dell'Accordo di Collaborazione; alla Data di Scadenza, dunque, l'Accordo di Collaborazione cesserà di produrre i propri effetti tra le Parti.

5. Obbligo di riservatezza

Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le parti abbiano avuto conoscenza in forza dell'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione hanno carattere strettamente confidenziale. Ciascuna delle Parti si impegna e si obbliga, dunque, a mantenere ed a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, anche ai sensi dell'articolo 1381 c.c., assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazione comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali.

6. Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell'altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e dei terzi secondo le finalità previste dall'Accordo di Collaborazione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (di seguito il **"Regolamento"**) e di cui al D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito il **"Codice Privacy"**), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del Regolamento.

Per quanto necessario, le Parti riconoscono e acconsentono a che i propri dati personali, inclusi i dati dei propri dipendenti e collaboratori, possano essere comunicati a soggetti terzi e/o ad altre società del Gruppo per le finalità connesse al corretto svolgimento delle attività e all'adempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Collaborazione.

7. Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni previste dall'Accordo di Collaborazione e/o a quest'ultimo relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec o, qualora non sia necessaria la data certa, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- a) con riferimento a FlixBus, presso la sede legale della stessa; pec: flixbus.legale@pec.it; e-mail: valeria.rivolta@flix.com;
- b) con riferimento al Partner, presso la sede legale della stessa; pec: enteassistenza.dap@giustiziacert.it; e-mail: enteassistenza.dap@giustizia.it

8. Legge applicabile e foro competente

Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che l'Accordo di Collaborazione, così come qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione, sia interamente regolato dal diritto italiano, che ne disciplina qualsiasi profilo.

Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche collegata all'Accordo di Collaborazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Qualora concordiate con le condizioni e i termini dell'Accordo di Collaborazione sopra riportate, si prega di inviare la presente debitamente firmata dal legale rappresentante del Partner ad integrale accettazione di tutto quanto sopra.

Cordiali saluti.

Flixbus Italia S.r.l.

Il legale rappresentante, Dott. Andrea Incondi

Per accettazione integrale di tutto quanto sopra e a valere quale conclusione dell'Accordo di Collaborazione.

EAP Ente di Assistenza per il Personale dell'amministrazione Penitenziaria

Il Segretario dell'Ente, Dott. Nicolò Maurizio Rallo
